

CHE COS'È L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi annui inferiori a determinati limiti di reddito stabiliti annualmente dalla legge nazionale. Spetta a partire dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo e viene calcolato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della sua situazione reddituale riferita al periodo d'imposta dell'anno precedente quello del primo luglio.

L'assegno per il nucleo familiare **NON SPETTA** nei seguenti casi:

1. qualora la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare;
2. qualora il reddito complessivo del nucleo familiare superi, in relazione alla situazione familiare e al numero dei componenti del nucleo, i limiti di reddito fissati nelle tabelle.

1. STATO CIVILE

Contrassegnare la casella corrispondente alla propria condizione. Si precisa che per lo stato di separato/a legalmente va indicata la data dell'omologazione della separazione.

ATTENZIONE a decorrere dal 5 giugno 2016, per effetto della Legge n. 76 del 20/05/2016, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze":

- il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge (comma 20, art. 1)
- la situazione dei "conviventi di fatto" che abbiano stipulato un contratto di convivenza comma 50 art 1 della citata legge 76/2016 dal cui contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuna delle due parti alla vita comune è equiparata a quella dei nuclei familiari dei coniugati. Si invitano i dipendenti interessati a mettersi in contatto con l'ufficio Personale al fine di consentire la corretta applicazione della normativa in materia.

2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I componenti del nucleo familiare sono:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge **NON** legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), **di età inferiore a 18 anni compiuti**;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (l'inabilità deve essere pari al 100%);
- i nipoti minorenni che vivono a carico dell'ascendente diretto;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali, minori o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e non siano a loro volta coniugati.

3. NUCLEO CON INABILI

Indicare quali delle persone riportate nella tabella di composizione del nucleo familiare sono inabili e allegare alla domanda, solo se è la prima volta che si richiede l'assegno o se vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente, copia del certificato rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria che attesti lo stato di inabilità ad un proficuo lavoro ovvero, per i soggetti minorenni, le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. In caso in cui il certificato sia già stato prodotto all'Amministrazione non necessita presentare nessuna copia dello stesso.

Si precisa che per i soggetti maggiorenni, si tiene conto dello stato di inabilità solo qualora la stessa sia pari al 100%.

Per NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO si intende il nucleo formato da 1 o 2 genitori e almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni compiuti indipendentemente da carico fiscale, convivenza, stato civile, occupazione.

In tale ipotesi i figli di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti purché studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori. Pertanto, stante la situazione reddituale dichiarata, se il nucleo è da considerarsi numeroso, per il calcolo della quota spettante oltre ai genitori (al genitore) ed eventuali figli minori si considera anche il figlio (o i figli) tra 18 e 21 anni non compiuti purché studente o apprendista.

4. NUCLEO NUMEROSO – FIGLI STUDENTI :

Indicare quali dei figli riportati nella tabella di composizione del nucleo sono studenti e allegare autocertificazione.

5. NUCLEO NUMEROSO – FIGLI APPRENDISTI

Indicare quali dei figli riportati nella tabella di composizione del nucleo sono apprendisti e allegare copia del contratto di apprendistato.

6. SEPARAZIONE LEGALE/ DIVORZIO

L'assegno spetta al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto, i genitori possono comunque accordarsi su chi richieda l'assegno. In mancanza di accordo l'assegno spetta al genitore convivente con i figli.

7. FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO E RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI

In linea generale il diritto all'assegno è in capo al genitore convivente con i figli.

Nel caso in cui il genitore convivente (quindi avente diritto all'assegno) non sia dipendente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e/o non sia titolare di una propria posizione tutelata, può esercitare il diritto all'assegno sulla posizione tutelata dell'altro genitore, dipendente di codesta Comunità.

8. SITUAZIONE REDDITUALE

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi conseguiti nell'anno 2016 dal richiedente l'assegno e dalle altre persone componenti il nucleo. Vanno considerati anche i redditi prodotti all'estero che se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettati al regime italiano dell'Irpef nonché i redditi da lavoro conseguiti presso enti internazionali con sede nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana e le pensioni accordate da organismi esterni o enti internazionali.

A. Redditi da lavoro dipendente e assimilati (vengono comprese in questa tipologia anche le borse di studio e i redditi degli apprendisti, prestazioni di disoccupazione, di mobilità, etc. – erogati dall'INPS);

Per coloro che **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi**, nella casella Redditi da lavoro dipendente e assimilati, riportare la somma dei punti 1,2,3,4,5 del modello CU 2017 ("Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale") – nonché dei punti 481,496 e 497 (redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta) ed inoltre dei punti 572 e 578 (Somme per premi di risultato).

Per coloro che invece **hanno presentato la dichiarazione dei redditi**, nella casella Redditi da lavoro dipendente e assimilati riportare:

- **Modello 730/2017 Redditi 2016**, sommare gli importi indicati nel **quadro C**: rigo C1 colonna 3 + rigo C2 colonna 3 + rigo C3 colonna 3 + rigo C6 colonna 2 + rigo C7 colonna 2 + rigo C8 colonna 2 + importo colonna 3 del rigo C4, con il limite di euro 2.000,00 al netto di quanto indicato a colonna 5 se presente il codice 1 a colonna 1 e con il limite di euro 2.500,00 al netto di quanto indicato a colonna 5, se presente il codice 2 a colonna 1, solo se barrata la colonna 7 (Somme per premi di risultato)
- **Modello REDDITI Persone Fisiche 2017**, sommare importi del **quadro RC** della colonna 3 dei righe RC1, RC2 e RC3 + rigo RC9 + importo del rigo RC4 (colonna 3 – colonna 8 – colonna 9) se barrata la colonna 7. (Somme per premi di risultato)

B. Arretrati da lavoro dipendente e soggetti a tassazione separata;

Sommare importi punti 511 e 512 del modello CU 2017 (nb: è possibile che tali campi non siano presenti sul modello CU se non valorizzati)

C. Redditi da terreni e fabbricati (Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria. In particolare si segnala che i redditi di terreni e fabbricati non più ricompresi tra i redditi soggetti ad IRPEF, mantenendo la loro natura reddituale, devono essere comunque considerati nel reddito familiare complessivo).

Tali dati devono essere desunti in questo modo:

Per coloro che **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi**, indicare la somma degli importi:

- delle rendite catastali (compresa la prima casa) rivalutate del 5% (attenzione: per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, la rendita già rivalutata del 5%, va ulteriormente maggiorata di 1/3);
- dei redditi dominicali e agrari rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70% nonché del 30% (l'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Per coloro che **hanno presentato il Modello 730/2017 redditi 2016**, dal quadro 730-3 – redditi 2016 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata) indicare la somma dei righe 1, 2, 3, 6, 7, 147 e 148.

Per coloro che **hanno presentato il modello REDDITI Persone Fisiche 2017 – quadro RA** sommare importo colonne 11 + 12 + 13 del rigo RA23 + e **quadro RB** importo colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del rigo RB10.

D. Redditi da lavoro autonomo o di altra natura NON compresi nei redditi di cui alle lettere A) e B)

Indicare nella casella "Redditi da lavoro autonomo o di altra natura" presente sul modello di domanda per l'assegno, i dati desumendoli da:

Per coloro che **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi**, riportare la somma indicata al punto 4 del modello CU 2017 "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".

Per coloro che **hanno presentato la dichiarazione dei redditi**:

- **Modello 730/2017 redditi 2016**: sommare importo rigo 5 + rigo 15 del quadro 730-3 – redditi 2016 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata) + quadro D importo colonna 4 rigo D6 se non è barrata la casella in colonna 2 + importo colonna 4 rigo D7 se non è barrata la casella in colonna 2.

- **Modello REDDITI Persone Fisiche 2017**, sommare importi dei redditi del/i quadro/i di riferimento (RH14 colonna 2 + RH17 + RH18 colonna 1 + RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2 + RL19 + RL21 + RL30 + RL32 colonna 1 + RM14 colonna 1 + RM15 colonna 1 + RM17 colonna 2 + RE21 colonna 2 + RF101 + RG36 + LM10 + LM38 + RD18 + FC37 + RT66 + RT87).

E. Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (solo se l'importo complessivo riferito a tutto il nucleo sia superiore a euro 1.032,91):

- REDDITI ESENTI: interessi di obbligazioni pubbliche o private, indennità e assegni erogati dal ministero degli interni a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, pensioni privilegiate militari tabellari; assegno di studio per universitari di cui al D.Lgs 29.03.2012 n. 68; borse di studio per dottorato di ricerca di cui alla legge 30.11.1989 n. 398, voucher per lavoro accessorio;
- REDDITI SOGGETTI A RITENUTA DEFINITIVA come interessi su depositi, conti correnti e libretti bancari e postali; premi e vincite, redditi di BOT, CCT e di altri titoli dello stato soggetti a ritenuta definitiva dal 20.09.1986;
- REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA quali: proventi su quote di fondi di investimento mobiliare italiani ed esteri, plusvalenze da cessioni di azioni e partecipazioni non qualificate.

NON COSTITUISCONO REDDITO ai fini dell'assegno nucleo familiare:

- trattamenti di fine rapporto (T.F.R., liquidazione, buonuscita, ...) e anticipazioni su detti trattamenti;
- assegno per il nucleo familiare e altri trattamenti di famiglia dovuti per legge (es. assegno per il nucleo familiare regionale);
- pensioni di guerra e rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti, indennità di accompagnamento per i pensionati di inabilità INPS, indennità di frequenza per i minori invalidi civili, assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.

9. DICHIARAZIONE DI NON AVER CHIESTO ALTRO TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER LO STESSO NUCLEO.

10. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE:

Sottoscrivendo la domanda il dichiarante è responsabile di quanto dichiarato.

AVVERTENZA: qualora da controlli successivi emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda, si procederà secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

11. VARIAZIONI

Ogni variazioni del nucleo familiare (es. nascita figlio, separazione, matrimonio, ecc.) o ci si accorgesse di aver commesso errori nella dichiarazione dei dati reddituali, va comunicata al Servizio Personale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol entro 30 giorni dal suo verificarsi.

12. CONSENSO ALL'ENTE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

13. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONIUGE E SOTTOSCRIZIONE

La domanda per l'assegno per il nucleo familiare deve essere sottoscritta anche dal coniuge il quale, così facendo, attesta di non aver a sua volta richiesto l'assegno per il nucleo familiare.

Se la domanda non viene sottoscritta in presenza del dipendente preposto al ritiro della stessa, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori o dell'unico sottoscrittore nel caso di stato civile celibe/ nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a.

LE DOMANDE inviate per posta, fax, con modalità telematica o consegnate tramite altra persona **NON VERRANNO EVASE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE e/o LA COPIA DEI DOCUMENTI** dei sottoscrittori.

CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il Servizio Personale è a disposizione, in orario d'ufficio, per fornire la propria consulenza per la compilazione della domanda stessa.

A tal fine è necessario presentarsi con la seguente documentazione riferita a tutti i componenti del Nucleo Familiare:

- il modello Certificazione Unica (CU) 2017 (redditi 2016);
- la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2016 (modello 730/2017 e/o modello REDDITI Persone Fisiche 2017);
- in caso di redditi per i quali non è stata presentata la dichiarazione fiscale e/o non è previsto il rilascio di modelli fiscali, produrre la diversa documentazione in proprio possesso, ad esempio rendite catastali dei fabbricati (anche prima casa), rendite dominicali e agrarie dei terreni, ecc..;
- Sentenze di omologa della separazione legale/ sentenza di divorzio o convenzione di negoziazione assistita, qualora ci si trovi in tali condizioni e se si tratta di domanda presentata per la prima volta o se vi è stata una variazione rispetto alla situazione dichiarata nella precedente domanda;
- Se nel nucleo familiare vi siano soggetti inabili/invalidi: Copia del certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria che attesti l'eventuale stato di inabilità/invalidità, qualora sia la prima volta che si richiede l'assegno o qualora vi sia stata una variazione rispetto alla situazione precedente. (Nel caso in cui il certificato sia già stato prodotto all'Amministrazione per altri motivi, è sufficiente indicare dove lo stesso è stato consegnato.
- Nel caso di "nucleo numeroso" per i figli tra 18 e 21 anni: portare :
se studenti: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di studente;
se apprendisti: copia del contratto di apprendistato.